

ALLEGATO G

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI AL COMMA 421 DELLA LEGGE DI STABILITA'





DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

Registro n. 1286/2015

Oggetto: “Stato di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 421 della Legge di Stabilità per l’anno 2015.”

La presente relazione, effettuata una sintetica analisi della legislazione vigente, illustra le attività poste in essere dalla Città Metropolitana in adempimento dell’obbligo di riduzione della propria dotazione organica e successivo riassetto organizzativo.

La relazione si articola pertanto nelle seguenti sezioni:

- premessa;
- sintesi della normativa vigente in materia;
- azioni poste in essere dalla Città Metropolitana;
- dati numerici;
- azioni future.

Premessa

La presente relazione, allegata al Bilancio 2015, integra, ma non sostituisce, le informazioni sul personale riportate nella relazione al Bilancio.

In particolare occorre precisare che il comma 421 della legge 23/12/2015, n. 190 fa riferimento alla spesa teorica del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7/4/2014, n. 56 e ne prevede una riduzione di almeno il 30%.

L’effettiva percentuale di riduzione che la Città Metropolitana riterrà di applicare costituirà il tetto di spesa per la dotazione organica risultante dal riassetto organizzativo dell’ente.

Per quanto riguarda gli aspetti legati al Bilancio, la Città Metropolitana ha posto in essere una serie di azioni volte alla riduzione del numero dei dipendenti in servizio, propedeutiche all’attuazione delle disposizioni contenute al comma 421 della Legge di Stabilità 2015, ma non ha ancora definito il proprio assetto organizzativo futuro permanendo incertezze significative su alcune funzioni quali il Mercato del lavoro e la Polizia provinciale e sulla tempistica dei trasferimenti alla Regione delle funzioni che essa, prima in Italia, ha stabilito di riassumere con propria L.R. 22/2015.

Per le suddette motivazioni la Città Metropolitana ha tenuto conto prioritariamente di quanto stabilito al comma 89 della Legge n. 56/2014 il quale prevede espressamente: *“Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle Unioni di Comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. **Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da***

Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour, 9 - 50129 Firenze
Tel. 055 2760 002
Fax 055 2760 388
laura.monticini@cittametropolitana.fi.it



DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale”.

In tal senso si è espressa anche la circolare prot. n. 98/Gab. del 26/6/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Il Bilancio di previsione e la spesa in esso finanziata, tenuto conto del comma 89 della Legge n. 56/2014 sopra citato, fanno pertanto riferimento al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato effettivamente in servizio nell'anno 2015 e per il periodo di effettiva permanenza: i dati numerici riportati nella presente relazione sono diversi rispetto a quelli contenuti nella relazione al Bilancio perché prendono in considerazione aspetti completamente diversi.

Sintesi della normativa vigente

Con legge 7/4/2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, nelle more della riforma del titolo V della Costituzione, è stato approvato il nuovo assetto delle istituzioni locali, ridisegnata l'organizzazione e previste modalità di riordino delle funzioni di competenza dell'ente Città Metropolitana, quale ente territoriale di area vasta.

Ai commi 44 e 85 dell'art. 1 della citata legge sono state individuate le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, mentre ai successivi commi 46 e 89 si è demandato allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, l'attribuzione delle funzioni non fondamentali agli enti subentranti.

L'attuazione della riforma della legge 56/2014, c.d. “legge Delrio”, prevede un articolato iter procedurale che ha preso l'avvio con l'approvazione dell'accordo in data 11 settembre 2014 tra Regioni e Governo in sede di Conferenza Unificata, regolante i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite dalle Province e Città Metropolitane agli enti subentranti, recepito poi in un DPCM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 12 novembre 2014.

Nel predetto accordo si prevedeva che le Regioni, entro il termine del 31 dicembre 2014, dovevano adottare le iniziative legislative di propria competenza per la definizione delle funzioni, secondo quanto stabilito al comma 89 citato, sentiti gli osservatori regionali all'uopo istituiti e previa consultazione delle autonomie locali interessate.

In particolare, in ordine alle risorse umane e finanziarie, il comma 92 della legge 56/2014 specifica che all'esito del riordino delle funzioni provinciali verranno garantiti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato fino alla scadenza contrattuale, considerando le risorse finanziarie già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

Al successivo comma 96, lett. a) si specifica che il personale trasferito per effetto della revisione delle funzioni mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, oltre che l'anzianità maturata, prevedendo il trasferimento delle corrispondenti risorse all'ente subentrante.

Il comma 146 prevede inoltre che fino alla revisione del patto di stabilità che tenga conto delle diverse funzioni a esse attribuite, le Città Metropolitane trasformate ai sensi della l. 56/2014 sono tenute a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province a cui subentrano.

Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour, 9 - 50129 Firenze
Tel. 055 2760 002
Fax 055 2760 388
laura.monticini@cittametropolitana.fi.it



DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è parzialmente intervenuta sul processo di attuazione della “legge Delrio” prevedendo, al comma 418, un contributo triennale posto a carico delle province e destinato al risanamento della finanza pubblica pari ad euro 1.000 milioni di riduzione della spesa corrente per l’anno 2015, euro 2.000 milioni per l’anno 2016 ed euro 3.000 milioni di euro per l’anno 2017.

Il successivo comma 421 stabilisce che le Città Metropolitane dovranno ridefinire la dotazione organica in riduzione di almeno il 30% della spesa relativa al personale di ruolo alla data dell’8 aprile 2014, data di entrata in vigore della “legge Delrio”, tenendo conto delle funzioni attribuite dalla medesima legge.

Entro il 31 marzo 2015 dovrà poi essere individuato, secondo le procedure indicate nel comma 91, art. 1, della “legge Delrio” il personale che rimarrà assegnato all’ente Provincia/Città Metropolitana e quello che invece dovrà essere ricollocato per effetto del trasferimento delle funzioni presso altri enti; il trasferimento per mobilità del personale interessato dovrà avvenire in ossequio ai criteri fissati da un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro i sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui al DPCM succitato, sulla base di piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale delle province.

Nei commi 423 e seguenti del medesimo articolo della legge di stabilità 2015 sono previste misure di assorbimento da parte delle regioni, degli enti locali e delle amministrazioni pubbliche di quel personale assunto nei ruoli provinciali che non dovesse trovare ricollocazione a seguito del riordino delle funzioni non fondamentali.

Al comma 427 è previsto che: “nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le province con possibilità di avvalimento delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore”.

Infine il successivo comma 428 dispone che se alla data del 31 dicembre 2016, in esito ai processi di mobilità individuati con le modalità sopra specificate, risultasse personale provinciale in soprannumero, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 che recano la disciplina del collocamento in disponibilità dei dipendenti per due anni con diritto all’80% della retribuzione tabellare, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato.

Sulla materia in esame è intervenuta la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 29/01/2015 avente ad oggetto “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23/12/2014, n. 190” fornendo utili interpretazioni per l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per l’anno 2015, anche rispetto alla tempistica di attuazione che è stata comunque ritenuta di carattere ordinatorio.

La Regione Toscana, prima in Italia, ha adottato la L.R. 3/3/2015, n. 22 di riordino delle funzioni avente ad oggetto: “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014”.



DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

In particolare l'art. 2 della L.R. prevede, al comma 1, che sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge:

- a) le funzioni in materia di agricoltura;
- b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
- d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:
 1. le funzioni già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 e alla L.R. n. 10/2010) e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge;
 2. le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;
 3. le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;
 4. le funzioni in materia di inquinamento acustico;
 5. le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 6. le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
- e) le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
- f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;
- g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla L.R. n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla L.R. n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla L.R. n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla L.R. n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).

Al comma 2 prevede inoltre che sono oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A 2 ed all'allegato B 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.

Al comma 4 precisa che restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui



DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

all'articolo 23 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Al comma 5 dispone che resta fermo l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli articoli 83 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

Ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. restano inoltre in capo alla Città Metropolitana:

- a) le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;
- b) le funzioni in materia di sport;
- c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- d) le funzioni in materia di forestazione.

Con D.L.19/06/2015, n. 78 sono state dettate alcune disposizioni volte a favorire la mobilità dei dipendenti provinciali in sovrannumero verso i Comuni. Inoltre la Corte dei Conti – Sezione delle autonomie – con deliberazione n. 19 del 4/6/2015 ha pronunciato una serie di principi di diritto che, in estrema sintesi, si sostanziano nell'obbligo, per gli enti locali, di assorbire il personale in sovrannumero delle Province e delle Città Metropolitane essendo loro inibita, per gli anni 2015 e 2016, ogni altra facoltà assunzionale con la sola esclusione dei vincitori di concorso collocati nelle graduatorie dell'ente.

Azioni poste in essere dalla Città Metropolitana.

A) Con Atto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 12/02/2015 è stato stabilito:

- Di confermare che in applicazione dell'art. 24, commi 3 e 4, del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e sulla base dell'interpretazione autentica di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. 101/2013 convertito il Legge 30 ottobre 2013, n. 125 l'Amministrazione colloca obbligatoriamente a riposo al compimento dei 65 anni (limite ordinamentale) i dipendenti che hanno conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 e coloro che maturano il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia) successivamente sulla base dei nuovi requisiti;
- Di confermare inoltre il mantenimento in servizio del personale anche dirigenziale che al compimento dei 65 anni (limite ordinamentale) non ha ancora maturato il diritto al collocamento a riposo, ma solo per il periodo necessario a conseguire la prima decorrenza utile a pensione (anticipata o di vecchiaia) ove essa non sia immediata. Al raggiungimento dei requisiti necessari per l'accesso al pensionamento il rapporto di lavoro sarà cessato d'ufficio.
- Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 72, comma 11 del D.L. n. 122/2008, convertito in Legge n. 133/2008, così come modificato e integrato dalla Legge n. 102/2009, dalla Legge 104/2014 e dal comma 113 della legge 190/2014. Di prevedere pertanto la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti, anche personale dirigenziale, che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della "pensione anticipata" al 31/12/2011 (40 anni).



DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

- Di esercitare altresì tale facoltà nei confronti di tutto il personale anche dirigenziale, che maturi il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento dal 1 gennaio 2012, come determinato dall'art. 24, commi 10 e 11 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dalla maturazione del succitato requisito di diritto a pensione, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24, fatte salve le deroghe disposte con la legge 190/2014. In esecuzione di tale Atto gli uffici del personale hanno immediatamente provveduto ad inviare le lettere di risoluzione unilaterale con il preavviso previsto per legge.

B) Con Atto del Sindaco Metropolitan n. 7 del 17/03/2015 è stato stabilito:

- Di dichiarare in soprannumero il personale in possesso, entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, secondo la procedura di cui all'art. 33, del D.Lgs 30/3/2001, n. 165 per la dichiarazione di esubero finalizzata al prepensionamento per motivi funzionali e finanziari di cui all'art. 2, comma 14, del D.L. 6/7/2012, n. 95.

In esecuzione di tale Atto ed in contraddittorio con l'INPS, gli uffici del personale hanno provveduto ad acquisire la necessaria certificazione per gli aventi diritto nell'anno 2015 sulla base dei nominativi individuati con Atto del Sindaco Metropolitan n. 36 del 18/05/2015. Ai dipendenti in questione sono state successivamente inviate le lettere di risoluzione unilaterale con il preavviso di sei mesi previsto per legge: questo gruppo di dipendenti cesserà dal servizio il 1 dicembre 2015 (ultimo giorno di servizio 30/11/2015).

Al momento l'INPS non rilascia la certificazione relativa all'anno 2016, anche se l'ufficio ha già provveduto all'invio della necessaria documentazione in modo che la data di maturazione del diritto a pensione coincida con quella di scadenza del preavviso obbligatorio.

C) A seguito della mappatura del personale sulle funzioni interessate dal riassetto istituzionale, richiesta dall'Osservatorio Nazionale per il tramite di quello Regionale in esecuzione delle disposizioni attuative della Legge n. 56/2014 di cui al DPCM pubblicato in G.U. il 12 novembre 2014 sono state attivate dalla Regione Toscana le procedure per l'individuazione del personale che seguirà le funzioni ad essa trasferite in base alla L.R. n. 22/2015.

Gli uffici regionali insieme a quelli della Città Metropolitana hanno effettuato una serie di accurate verifiche utilizzando i criteri contenuti all'art. 7, come esplicitati nella successiva D.G.R. 9/4/2015 n. 528. Gli elenchi del personale interessato dal trasferimento sulle funzioni regionali saranno allegati all'Accordo previsto dalla legge medesima. Allo stato attuale si tratta di n. 150 dipendenti, di cui un Dirigente e n. 149 appartenenti al comparto.

Preme segnalare che la Regione Toscana non ha previsto l'inserimento negli elenchi del personale che cesserà dal servizio a qualsiasi titolo negli anni 2015 e 2016, anche se assegnato alle funzioni. Si è resa



DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

tuttavia disponibile ad assorbire personale in sostituzione, purché assegnato sulle stesse funzioni nell'anno 2014.

La legge regionale e la D.G.R. 9/4/2015 n. 528 prevedono anche il trasferimento di personale cosiddetto "trasversale", assegnato cioè a funzioni generali o integrative di quelle trasferite; l'individuazione del numero e dei nominativi di tali dipendenti è previsto in una fase immediatamente successiva e costituirà procedura separata da concludersi comunque prima della sottoscrizione degli accordi finalizzati al trasferimento delle funzioni.

D) La Circolare n. 1/2015 sopra citata prevede che gli Enti di area vasta individuino il personale con contratto a tempo indeterminato appartenente al Corpo di Polizia Provinciale e quello che presta la propria attività sulla funzione del Lavoro.

Si tratta di n. 43 dipendenti con profilo di vigilanza, di cui n. 34 di cat. C, n. 8 di cat. D e n. 1 di cat. D3. Sulla funzione del Lavoro insistono n. 76 dipendenti di cui n. 9 di cat. B, n. 19 di cat. B3, n. 38 di cat. C e n. 11 di cat. D.

Tali numeri non tengono conto del personale che cesserà dal servizio negli anni 2015 e 2016, che costituiscono oggetto di separato elenco. Peraltro all'interno del Corpo di Polizia provinciale non è prevista alcuna cessazione negli anni considerati.

E) La Città Metropolitana non ha favorito l'uscita dei propri dipendenti per mobilità volontaria presso altri enti; tuttavia, a seguito di specifiche richieste o tenuto conto di particolari condizioni dei dipendenti medesimi (situazioni familiari, residenza ecc.), ha concesso alcune mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001. Si è riservata di accogliere ulteriori richieste nel momento in cui sarà definito con maggior dettaglio il futuro assetto istituzionale, anche a seguito delle decisioni che verranno assunte in materia di lavoro e di polizia provinciale.

F) In data 23/6/2015 è stata presentata alla RSA ed RSU la nuova macrostruttura dell'Ente la quale tiene conto dello stato di attuazione della L. 56/2015 e della L.R. 22/2015 su cui permane l'incertezza in ordine alla data di effettivo trasferimento delle funzioni allo Stato o alla Regione, in quest'ultimo caso però con modalità già definite. Tale macrostruttura andrà in vigore dal 1 luglio e prevede una riduzione significativa delle strutture dirigenziali le quali, a regime, si attesteranno su 9 unità a fronte degli attuali n. 12 dirigenti in servizio.

Dati numerici

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014 (8/4/2014) con contratto a tempo indeterminato era pari n. 788 unità, per una spesa teorica complessiva pari ad € **29.565.058,00** Tale spesa è calcolata sulla base dei seguenti criteri, individuati secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 1/2015:

a) personale non dirigente:

- si considera quale trattamento economico della categoria giuridica: il tabellare, il comparto gravante sul bilancio e l'indennità ex 3° e 4° qualifica;
- per il personale con profilo vigilanza anche la relativa indennità;

Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour, 9 - 50129 Firenze
Tel. 055 2760 002
Fax 055 2760 388
laura.monticini@cittametropolitana.fi.it



DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

- la quota del fondo ex art 32 è attribuita sulla base della semisomma del personale in servizio, ai sensi della circolare MEF 12/2011 riferita all'art.9 c 2bis del DL78/2010;
- con la stessa metodologia si attribuisce la quota relativa allo straordinario art.38 CCNL 2000;
- l'aliquota INAIL è stata calcolata come media ponderata delle aliquote delle singole posizioni;
- l'aliquota INAIL del profilo vigilanza è quella propria del profilo.

b) personale dirigente:

- si considera quale trattamento economico: il tabellare ed una quota del fondo determinata come valore medio.

Il comma 421 della Legge di Stabilità per l'anno 2015 prevede una riduzione della spesa della dotazione organica della Città Metropolitana in vigore all'8/4/2014 del 30%. L'importo di tale riduzione è pari ad **€ 8.869.517,40**. (N.B. Rispetto al dato riportato negli Atti del Sindaco Metropolitano che individuano il personale che cesserà dal servizio con la cd. normativa pre-Fornero si rileva una leggera differenza dovuta ad un errore nell'individuazione del profilo posseduto da un dipendente).

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del numero dei dipendenti in servizio all'8/4/2014 e la relativa spesa teorica:

nr	CATEGORIA	COSTO INDIVIDUALE ANNUO	COSTO COMPLESSIVO ANNUO
profilo vigilanza			
34	C	37.494,00	1.274.796,00
8	D1	40.057,00	320.456,00
1	D3	44.771,00	44.771,00
altro			
2	A	31.297,00	62.594,00
78	B1	32.684,00	2.549.352,00
170	B3	34.055,00	5.789.350,00
282	C	35.905,00	10.125.210,00
116	D1	38.420,00	4.456.720,00
71	D3	43.112,00	3.060.952,00
dirigenza			
11	DIR	125.409,00	1.379.499,00
15	FORESTALI	33.423,87	501.358,00
788		totale spesa teorica	29.565.058,00
		riduzione 30%	8.869.517,40

Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour, 9 - 50129 Firenze
Tel. 055 2760 002
Fax 055 2760 388
laura.monticini@cittametropolitana.fi.it



DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

Il personale cessato dal servizio dall'8/4/2014 al 28/2/2015 ammonta a n. 15 unità per un importo complessivo pari ad € 560.114,00; il personale cessato o che cesserà dal servizio per raggiungimento del diritto a pensione con il regime Fornero e pre-Fornero negli anni 2015 e 2016 ammonta complessivamente a n. 68 unità per una spesa pari ad € 2.668.626,00.

Vi sono n. 7 dipendenti del comparto che alla data del 1 luglio 2015 possono considerarsi cessati dal servizio per varie cause (mobilità volontaria presso altro ente – altre cause) per un importo complessivo pari ad € 261.722,00; in questa sede non vengono invece considerati come cessati alcuni dipendenti che sono al momento comandati presso altro ente per i quali non è stata ancora individuata la data certa della loro cessazione.

La spesa teorica relativa ai n. 150 dipendenti inseriti nell'elenco del personale che sarà trasferito in Regione Toscana sulle funzioni che la Regione medesima ha stabilito di riassumere è pari ad € 5.671.310,00; il costo dei dipendenti con profilo di vigilanza è pari ad € 1.640.023,00, quello relativo ai dipendenti che operano sul mercato del lavoro è pari ad € 2.694.156,00.

Dalla tabella di sintesi sotto riportata emerge che la percentuale di riduzione della dotazione organica della Città Metropolitana per effetto delle cessazioni a vario titolo già realizzate o realizzande, del trasferimento del personale in Regione Toscana, della individuazione del personale appartenente al Corpo della Polizia Provinciale e di quello che opera sul Mercato del lavoro è pari al 45,65%

Spesa cessati dall'8 apr. 2014 al 28 febb. 2015	560.114,00	
Spesa del personale a riposo in regime ordinario 2015 - 2016	1.093.057,00	
Spesa del personale a riposo pre-Fornero 2015 - 2016	1.575.569,00	
Spesa personale assegnato al mercato del lavoro	2.694.156,00	
Spesa del personale della polizia provinciale	1.640.023,00	
Spesa del personale cessato o previsto in cessazione per trasferimenti a Regione/Comuni e altre cause	5.933.032,00	
	13.495.951,00	45,65%

Ad oggi, dal punto di vista esclusivamente teorico, la futura dotazione organica legata al riassetto organizzativo della Città Metropolitana non potrà quindi superare l'importo di € 16.069.107,00.

Tale importo deve tener conto del personale assegnato alle funzioni del Turismo, Forestazione, Manutenzione strade regionali e Sport che la Regione mantiene in capo alla Città Metropolitana, pur non essendo fra le funzioni essenziali stabilite dalla Legge 56/2014.

Potranno comunque realizzarsi ulteriori risparmi di spesa legati a nuove probabili cessazioni per trasferimento verso la Regione sulle cosiddette "funzioni trasversali" oppure per mobilità volontaria verso i Comuni.



DIPARTIMENTO III
GESTIONE DELLE RISORSE
Direzione Organizzazione, Vice-Segreteria Generale
Sit e Reti Informative

Firenze, 26 giugno 2015

Altra riduzione potrebbe derivare dal personale che risultava comandato o distaccato presso altro ente alla data del 31/12/2014 e che, per effetto dell'art. 4, comma 2, del D.L. 19/6/2015, n. 78, potrebbe esservi trasferito, "previo consenso dell'interessato, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa".

Tempistica del piano di riassetto organizzativo

Ad oggi sono definite con esattezza le date di cessazione per pensionamento o trasferimento per mobilità volontaria verso altri enti già approvate ed il Bilancio di previsione 2015 ne tiene già conto.

L'assunzione da parte della Regione Toscana delle funzioni stabilite dalla L.R. 22/2015 segue il calendario molto stringente dettato non soltanto dalla legge regionale ma anche e soprattutto dalla D.G.R. n. 528 del 9/4/2015.

Tuttavia gli aspetti da considerare sono molteplici e di non semplice definizione: se la parte relativa all'individuazione personale sulle funzioni può dirsi pressoché conclusa insieme a quella dell'accertamento delle entrate extra tributarie anni 2012, 2013 e 2014 che seguono la funzione, gli altri aspetti sono in qualche caso appena avviati (verifica della situazione esistente in ordine agli interventi necessari per l'adeguamento dei flussi informativi e documentali, ricognizione dei procedimenti in corso per le funzioni oggetto di trasferimento), oppure solo accennati (individuazione delle sedi di lavoro, inventario delle attrezzature disponibili, stato degli archivi cartacei).

Permane quindi l'incertezza in ordine alla data di effettivo trasferimento delle funzioni alla Regione; l'auspicio è che la procedura si concluda entro l'anno, anche se gli Uffici regionali stanno lavorando per anticiparne la decorrenza.

Ancora più difficile è fare delle previsioni in merito alla Polizia Provinciale e al Mercato del lavoro: in queste materie infatti lo Stato non ha dato indicazioni univoche neppure rispetto all'Ente che si farà carico della funzione medesima.

Comunque, allorché sarà definita la data di trasferimento delle funzioni regionali sarà possibile procedere al vero e proprio riassetto organizzativo, legato non soltanto alle risorse umane, ma anche e soprattutto alla modalità di gestione dei servizi, alle sedi di lavoro ed alle relative attrezzature. Se tale data non coincidesse con quella legata all'assegnazione delle funzioni legate al Mercato del lavoro e alla Polizia provinciale, permarrebbe ancora la necessità di prevedere una fase transitoria.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE "ORGANIZZAZIONE"
Dott.ssa Laura Monticini